

DECRETO 19 novembre 2001.

**Modifica dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata.**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
LAVORI PUBBLICI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., su proposta del C.E.R. e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo dello Stato;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di interventi ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991, che oltre ad aggiornare i massimali di mutuo ha tra l'altro aggiornato i limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il quale prevede che i limiti di reddito previsti da tutti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come da rivalutazione ISTAT;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'incremento dei limiti di reddito previsti dalla delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991;

Decreta:

**Art. 1**

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo

quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono stabiliti come segue:

a) alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa: limiti di reddito in L. 33.725.000; limiti di reddito in euro 17.417,51, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 20%;

b) alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà: limiti di reddito in L. 33.725.000; limiti di reddito in euro 17.451,51, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 30%; limiti di reddito in L. 40.470.000; limiti di reddito in euro 20.901,01, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 50%; limiti di reddito in L. 67.450.000; limiti di reddito in euro 34.835,02, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 70%.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 novembre 2001.

BUSALACCHI

(2001.48.2490)